

Campagna Sicurezza 2017

Norme di comportamento per i ciclisti

La circolazione dei velocipedi, e in generale il comportamento dei ciclisti, è regolata dall'articolo 182 del Codice della Strada e nel collegato articolo 377 del Regolamento di Esecuzione. Al di là delle specifiche previsioni, i ciclisti devono rispettare alcune norme di comportamento valide per tutti i conducenti, in particolare le prescrizioni della segnaletica.

Ecco alcune regole che è bene ricordare per non incorrere in sanzioni o rischiare di mettere in pericolo la propria incolumità o quella delle altre persone che circolano sulle strade.

- Per condurre un velocipede non sono necessari requisiti anagrafici e titoli abilitativi. Tuttavia, come prevede l'articolo 115 del codice della strada, **chi guida veicoli deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici**. Ne consegue che anche il conducente di un velocipede, alla stregua di automobilista, risponde dei reati previsti dagli articoli 186 e 187 del C.d.S: guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **In presenza di una pista ciclabile, i ciclisti devono servirsene. Solo in mancanza delle apposite piste possono percorrere la carreggiata, tenendosi il più vicino possibile al margine destro**, in modo da non intralciare il transito dei veicoli a motore. Nel punto in cui le piste ciclabili si interrompono, per immettersi nelle carreggiate a traffico veloce o per attraversare le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione. **I conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai ciclisti che hanno iniziato la manovra di passaggio in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili** (art. 40 comma 11 del C.d.S.).
- I ciclisti devono di regola **procedere su un'unica fila e comunque mai affiancati in numero superiore a due**. Nei centri abitati percorrere su unica fila è rimesso alla decisione del ciclista in base alle condizioni della circolazione, mentre al di fuori diviene un obbligo, salvo che uno di essi abbia meno di dieci anni e proceda a destra del conducente più grande.



Le strade italiane uniscono ogni giorno milioni di persone:
in auto, in moto, a piedi, in bici. Sulla strada non sei da solo.
Se rispetti gli altri, rispetti te stesso.

- Quando circolano al di fuori delle piste ciclabili, i ciclisti devono sempre **evitare improvvisi cambi di direzione o movimenti a zig-zag**, che potrebbero essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
- **I ciclisti devono poter usare liberamente le braccia e le mani**, reggendo il manubrio almeno con una mano. Non è consentito, pertanto, guidare senza mani o tenere una mano impegnata per reggere borse, ombrelli o altro. In ogni momento devono essere in grado, inoltre, di **vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie**.
- Ai ciclisti è **vietato trainare veicoli**, salvo nei casi consentiti dalle norme del codice (es. i rimorchietti conformi alle prescrizioni dell'articolo 225 del Regolamento), **condurre animali e farsi trainare da altro veicolo**. Non è dunque permesso portare un cane al guinzaglio o agganciarsi allo sportello di un'auto o al braccio di un motociclista.
- I ciclisti devono **condurre il veicolo a mano quando sono di intralcio o di pericolo per i pedoni** (es. all'interno di un'area pedonale o di un itinerario ciclopeditonale particolarmente affollato), nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, ogni volta che le circostanze lo richiedano. In questi casi i ciclisti sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e prudenza.
- I ciclisti devono **segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovre di svolta che intendono effettuare: a sinistra, a destra e di fermata**.
- Da mezz'ora dopo il tramonto, durante la notte nonché di giorno nel caso in cui le condizioni atmosferiche lo richiedano, i ciclisti devono utilizzare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva. I velocipedi sprovvisti non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. Il ciclista che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e chi circola nelle gallerie ha **l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità**, come previsto dal comma 4-ter dell'articolo 162 C.d.S.



Le strade italiane uniscono ogni giorno milioni di persone:
in auto, in moto, a piedi, in bici. Sulla strada non sei da solo.
Se rispetti gli altri, rispetti te stesso.



www.buonmotivo.it
#buonmotivo

- Ai ciclisti **non è consentito trasportare altre persone sul velocipede, tranne che il mezzo non sia stato appositamente costruito e attrezzato.** È il caso ad esempio del tandem, strutturalmente idoneo a trasportare due persone, o dei risciò, velocipedi a quattro ruote (che devono essere omologati e condotti dal solo conducente) e che possono trasportare al massimo quattro persone adulte e due bambini fino a dieci anni di età. Inoltre, al ciclista maggiorenne è consentito il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con l'apposito sellino ancorato al telaio.
- È **vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati**, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri. O che, in ogni caso, impediscano o limitino la visibilità al conducente.
- **Il trasporto di animali è consentito, purché custoditi in un'apposita gabbia** o contenitore saldamente assicurati ed entro i predetti limiti di sagoma.



Le strade italiane uniscono ogni giorno milioni di persone:
in auto, in moto, a piedi, in bici. Sulla strada non sei da solo.
Se rispetti gli altri, rispetti te stesso.



www.buonmotivo.it
[#buonmotivo](https://www.instagram.com/buonmotivo)